

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

(delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 10/03/2023)

FONTI NORMATIVE

D.M. n. 5 del 16/01/2009 DPR n. 122/2009 C.M. n. 3602_ PO del 31/07/2008 DPR 24 giugno 1998, n. 249 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti (Art. 1 D.M. n. 5/2009)

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:

1. accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
2. verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
3. diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
4. dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico.

In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del D.M. n.5/2009 cit.

Art. 9 – Doveri degli alunni (Regolamento di Istituto)

Gli studenti sono tenuti:

- a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni scaturiti dalle attività didattiche e culturali proposte dal Consiglio di Classe, compresi i PCTO;
- b) ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- c) ad avere un comportamento corretto e coerente con il luogo in cui si trovano;
- d) ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi scolastici in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- e) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto;
- f) a condividere la responsabilità di mantenere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

I comportamenti che configurano **mancanze disciplinari**, con riferimento ai doveri di cui al precedente articolo 9 del presente Regolamento e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono **riconducibili ai seguenti ambiti**:

- a) Rapporti interpersonali, rispetto formale dell'autorità, riconoscimento e rispetto della dignità della persona;
- b) Frequenza, puntualità e rispetto degli orari, assolvimento dei compiti e degli impegni di studio;
- c) Rispetto delle regole della scuola in quanto comunità educante e correttezza di comportamento nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri in ogni ambiente utilizzato per la formazione e l'apprendimento, per lo studio individuale, per le attività integrative, per la ricreazione e il ristoro;
- d) Corresponsabilità degli alunni nell'accoglienza e nella cura dell'ambiente scolastico, come fattore di qualità della vita della scuola;
- e) Osservazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall'Istituto;
- f) Comportamento in occasione di esperienze didattico-formative condotte all'esterno dell'ambiente scolastico abituale (visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi, PCTO, assemblee studentesche)

**Criteria per l'assegnazione del voto di comportamento:
i C.d.C. nell'esercizio dell'attività di valutazione terranno
conto dei seguenti indicatori.**

**Nell'attribuzione del voto di comportamento non è prescritto che debbano
essere presenti tutti gli indicatori.**

VOTO	INDICATORI
10	L'allievo dimostra: a) ottima responsabilità nell'affrontare gli impegni scolastici di studio ed integrativi, compresi i PCTO; b) attiva e costruttiva partecipazione al dialogo educativo; c) frequenza assidua; d) L'allievo, inoltre, non è incorso in nessuna sanzione disciplinare individuale.
9	L'allievo dimostra: a) buona responsabilità nell'affrontare gli impegni scolastici di studio ed integrativi, compresi i PCTO; b) soddisfacente partecipazione al dialogo educativo; c) frequenza regolare; d) L'allievo, inoltre, non è incorso in nessuna sanzione disciplinare o, a giudizio del C.d.C., ha dimostrato significativo ravvedimento.
8	L'allievo dimostra: a) discreta responsabilità nell'affrontare gli impegni scolastici di studio ed integrativi, compresi i PCTO; b) sufficiente partecipazione al dialogo educativo; c) frequenza non sempre regolare; d) L'allievo, inoltre, non è incorso in nessuna sanzione disciplinare o, a giudizio del C.d.C., ha dimostrato significativo ravvedimento.
7	L'allievo dimostra: a) sufficiente responsabilità nell'affrontare gli impegni scolastici di studio ed integrativi, compresi i PCTO; b) non sempre adeguata partecipazione al dialogo educativo; c) mancanza di rispetto dell'orario delle lezioni (entrata, uscita, intervallo, palestra, laboratori); d) è incorso in una o più sanzioni disciplinari di tipo (a). e) è recidivo nelle mancanze disciplinari.

<p style="text-align: center;">6</p>	<p>L'allievo è incorso in sanzioni disciplinari di tipo (a) o (b) per alcuni dei seguenti comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni, del Dirigente Scolastico e del personale non docente. b) durante le lezioni costituisce elemento di disturbo creando motivi di disagio e conflitto nella classe; c) non svolge abitualmente i compiti assegnati evidenziando scarso impegno nel lavoro personale; d) frequentemente non rispetta l'orario delle lezioni (entrata, uscita, intervallo, palestra, laboratori); e) tiene un comportamento abitualmente non responsabile, sia in classe che nelle attività integrative extracurricolari (visite di istruzione, PCTO, conferenze, assemblee di classe e di Istituto); f) adotta un comportamento che può essere causa di danni ai locali, alle attrezzature e al materiale didattico; g) non si assume le proprie responsabilità, anche se sollecitato.
<p style="text-align: center;">5</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). b) L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: <ol style="list-style-type: none"> 1. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) 2. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 3. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto.); 4. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, lo studente non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del D.M. n.5/2009. .

Legenda:

(a) Nota scritta; (b) Sospensione sino a 15 giorni; (c) Sospensione per più di 15 giorni.